

Sentenza: 17 aprile 2015, n.65

Materia: entrate tributarie nei territori delle regioni a statuto speciale/province autonome e condizioni per l'eventuale devoluzione delle stesse allo Stato

Parametri invocati: Per la Regione autonoma Valle d'Aosta gli artt. 2, primo comma, lettere a) e b), 3, primo comma, lettera f), 12, 48-bis e 50 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta) e la relativa normativa di attuazione (art. 8 della legge 26 novembre 1981, n. 690), nonché gli artt. 117, terzo comma, della Costituzione e 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), oltre che i principi costituzionali di leale collaborazione e di ragionevolezza. Per la Regione Siciliana, gli artt. 36 e 43 dello Statuto (Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2) e delle relative norme di attuazione in materia finanziaria, con particolare riguardo all'art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965 n. 1074.

Giudizio: legittimità in via principale

Ricorrente: Regioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Sicilia e le Province autonome di Trento e Bolzano

Oggetto: decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 marzo 2012, n. 27, art. 35 commi 4 e 5

Esito: illegittimità costituzionale delle disposizioni impugnate

Estensore nota: Ilaria Cirelli

Sintesi: le Regioni e le Province autonome ricorrenti, con distinto riferimento a plurimi parametri dei rispettivi statuti di autonomia, hanno impugnato l'art. 35, comma 4, del d.l. 1/2012, nella parte in cui prevede che, in relazione alle maggiori entrate riscosse nei territori delle autonomie speciali per gli incrementi delle aliquote dell'accisa sull'energia elettrica, il concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano previsto dall'articolo 28, comma 3, primo periodo del d.l.201/2011, è incrementato di 235 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.

La sola Regione siciliana ha esteso l'impugnazione anche alla disposizione di cui al successivo comma 5 del medesimo art. 35, con la quale si stabilisce che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alle occorrenti variazioni di bilancio.

La Provincia autonoma di Bolzano e la Provincia autonoma di Trento hanno rinunciato ai rispettivi ricorsi a seguito dell'Accordo con lo Stato in materia di finanza pubblica, per cui vengono esaminate dalla Corte solo le impugnative della Valle d'Aosta e della Regione Siciliana.

Entrambe le Regioni eccepiscono la violazione delle norme statutarie e di attuazione secondo le quali, rispettivamente, è devoluta alla Regione Valle d'Aosta (art.4 comma 1 lettera a) l.690/1981) l'intero gettito dell'accisa sull'energia elettrica, e solo alle condizioni previste dal successivo art. 8 della medesima normativa di attuazione statutaria può essere riversata, in tutto o in parte, allo Stato la maggiore entrata determinata dall'eventuale aumento dell'accisa. Tali condizioni sono la destinazione, per legge, ai sensi dell'articolo 81 comma 4 Cost, del gettito a *copertura di nuove o maggiori spese che sono da effettuare a carico del bilancio statale*, ma anche una specifica determinazione ministeriale sulla misura del "riversamento", che deve essere adottata *d'intesa* con il Presidente della Giunta regionale. Per la Regione Siciliana, invece, è eccepita la violazione dell'art. 2 del d.P.R. 1074/1965 per cui, ai sensi del primo comma dell'art. 36 dello Statuto della Regione siciliana, spettano a quest'ultima tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate, ad eccezione delle nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime.

Il decreto legge 1/2012, nelle disposizioni impugnate, non rispetta dunque le condizioni che, tanto per la Valle d'Aosta quanto per la regione Siciliana, consentono la deroga all'effetto devolutivo allo Stato delle entrate tributarie riscosse nei rispettivi territori.

La Corte Costituzionale giudica fondate le censure regionali e dichiara l'illegittimità costituzionale delle disposizioni statali impugnate che, nel prevedere una correlazione diretta tra l'incremento del gettito dell'accisa e la maggiorazione del contributo richiesto alle Regioni a statuto speciale, ledono l'autonomia finanziaria di quest'ultime.